

**R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 <sup>(1)</sup>.**

**Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale <sup>(1/a)</sup> <sup>(1/circ)</sup>.**

-----  
**(1)** Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251 e convertito, con modificazioni nella [L. 6 aprile 1936, n. 1155](#).

**(1/a)** L'art. 140 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota al [R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270](#).

**(1/circ)** Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale)*: [Circ. 15 gennaio 1996, n. 10](#); [Circ. 15 maggio 1996, n. 103](#); [Circ. 24 giugno 1996, n. 130](#); [Circ. 14 novembre 1996, n. 220](#); [Circ. 19 febbraio 1997, n. 36](#); [Circ. 19 giugno 1997, n. 137](#); [Circ. 18 settembre 1997, n. 193](#); [Circ. 15 ottobre 1997, n. 206](#); [Circ. 18 dicembre 1997, n. 257](#); [Circ. 22 dicembre 1997, n. 261](#); [Circ. 15 maggio 1998, n. 105](#); [Circ. 7 luglio 1998, n. 148](#); [Circ. 20 agosto 1998, n. 191](#); [Circ. 22 luglio 2002, n. 133](#); [Circ. 26 febbraio 2003, n. 43](#).

---

## TITOLO I

**Istituto nazionale fascista della previdenza sociale <sup>(2)</sup>**

### Capo I - Caratteri e finalità

*(giurisprudenza di legittimità)*

**1.** L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale <sup>(2)</sup> è ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma. L'Istituto ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma; svolge la sua azione nel Regno mediante il suo ordinamento amministrativo centrale e periferico; e può esercitarla anche nelle Colonie e nei Possedimenti italiani <sup>(2/a)</sup>.

-----  
**(2)** L'Istituto ha assunto tale denominazione per effetto del [R.D.L. 27 marzo 1933, n. 371](#), abrogato dall'art. 141 del presente decreto. L'attuale denominazione è «Istituto nazionale della previdenza sociale». Vedi il [D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639](#).

**(2)** L'Istituto ha assunto tale denominazione per effetto del [R.D.L. 27 marzo 1933, n. 371](#), abrogato dall'art. 141 del presente decreto. L'attuale denominazione è «Istituto nazionale della previdenza sociale». Vedi il [D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639](#).

**(2/a)** La Corte costituzionale, con [sentenza 19 dicembre 1985, n. 369](#) (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, [R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827](#) ed 1 e 4, [D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124](#), nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana.

---

2. <sup>(3)</sup>.

-----

(3) Soppresso dall'art. 4, D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436.

---

3. Pel raggiungimento delle finalità accennate nell'articolo precedente, l'Istituto esplica le seguenti forme di attività:

1° Esercizio delle assicurazioni obbligatorie:

a) per la invalidità e per la vecchiaia;

b) per la tubercolosi;

c) per la disoccupazione involontaria;

d) per la maternità <sup>(4)</sup>;

e) per la gente di mare e per il personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, secondo le leggi particolari che le governano;

f) per determinate categorie di lavoratori per le quali siano stabilite speciali norme di previdenza; e di ogni altra assicurazione obbligatoria che sia per legge affidata all'Istituto.

2° Esercizio, nei limiti fissati dal presente decreto, delle assicurazioni facoltative individuali e collettive.

-----

(4) L'assicurazione per la maternità è stata sostituita con quella per la nuzialità e la natalità dall'art. 1, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, riportato al n. A/II. Quest'ultima è stata, poi, soppressa dall'art. 24, L. 26 agosto 1950, n. 860 (riportata alla voce Lavoro) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, la quale ha disposto che il relativo contributo sia versato all'E.N.A.O.L.I.

---

4. L'Istituto inoltre:

1° può gestire servizi assistenziali e attuare provvidenze intese a prevenire od attenuare i rischi delle assicurazioni obbligatorie e intensificare i vantaggi di queste, mediante convalescenziari, case di cura, ambulatori antitracomatosi, ed altre analoghe attività;

2° attua i compiti deferitigli nei riguardi della mutualità scolastica, e ogni altro compito che, in applicazione dell'art. 2 del presente decreto, entro la sfera di attività dell'Istituto, possa emanare da leggi o decreti speciali, e da accordi sindacali o da norme corporative;

3° può esplicare azione intesa a diffondere la pratica e l'educazione sociale della previdenza, con opportune iniziative di carattere tecnico culturale e propagandistico;

4° può stipulare accordi con le istituzioni che hanno tra i propri compiti l'assistenza sanitaria curativa e preventiva per la migliore reciproca utilizzazione dei propri ordinamenti sanitari, nell'apprestamento dell'assistenza sanitaria alle categorie di persone rientranti nella rispettiva competenza <sup>(4/a)</sup>.

-----  
[\(4/a\)](#) Vedi la nota 2/a all'art. 1.

---

**5.** L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni <sup>(5)</sup>, il quale, per quanto riguarda i servizi sanitari, la esercita d'intesa col Ministero dell'interno <sup>(6)</sup>. A tale scopo i provvedimenti di carattere generale dell'Istituto, riguardanti l'organizzazione sanitaria, per divenire esecutivi debbono riportare l'approvazione anche del Ministero dell'interno <sup>(7)</sup>.

L'attività dell'Istituto nelle Colonie è sottoposta anche alla vigilanza del Ministero delle colonie <sup>(8)</sup>.

Al Ministero delle corporazioni <sup>(5)</sup> e a quello delle finanze <sup>(9)</sup> devono essere trasmessi i bilanci annuali, i bilanci tecnici e tutte le notizie e i ragguagli che siano da essi richiesti.

-----  
[\(5\)](#) Ora, Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

[\(6\)](#) A seguito della costituzione del Ministero della sanità avvenuta con [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), la vigilanza concernente i servizi sanitari è ora esercitata d'intesa con il dicastero predetto.

[\(7\)](#) Ora del Ministero della sanità per i motivi indicati alla nota 6 che precede.

[\(8\)](#) Il Ministero predetto è stato soppresso.

[\(5\)](#) Ora, Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

[\(9\)](#) Ora, al Ministero del tesoro.

---

**6.** La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e del regolamento per la sua esecuzione è esercitata dal Ministero delle corporazioni <sup>(5)</sup>, a mezzo dell'Ispettorato corporativo <sup>(9/a)</sup>.

-----  
[\(5\)](#) Ora, Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

[\(9/a\)](#) Ora, Ispettorato del lavoro.

---

## Capo II - Organi dell'Istituto <sup>(9/b)</sup>

*(giurisprudenza di legittimità)*

7. Sono organi dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale <sup>(10)</sup>:

1° il presidente;

2° il Consiglio di amministrazione;

3° il Comitato esecutivo;

4° i Comitati speciali delle assicurazioni per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternità, nonché gli altri Comitati preposti a particolari rami assicurativi;

5° i Comitati provinciali della previdenza sociale.

L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Istituto è stabilito dal regolamento, in quanto non sia previsto dal presente decreto.

-----  
<sup>(9/b)</sup> Vedi gli artt. 27 e segg. [L. 30 aprile 1969, n. 153](#) e il [D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639](#), riportati alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

<sup>(10)</sup> Vedi nota 2 all'epigrafe del Titolo I.

---

8. Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro <sup>(11)</sup>. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della Previdenza ed assistenza sociale e, comunque non oltre quattro anni dalla data di nomina <sup>(12)</sup>.

-----  
<sup>(11)</sup> Ora, del Ministro del tesoro.

<sup>(12)</sup> Così sostituito dall'art. 1, [D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436](#).

---

9. Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i Comitati speciali;

c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.

Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo espressamente indicato nella delega.

Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, e per quanto concerne l'attività dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche, al Direttore delle sedi stesse, o ai funzionari che, in caso di assenza, sono designati a farne le veci <sup>(12)</sup>.

-----  
(12) Così sostituito dall'art. 1, [D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436](#).

---

**10.** <sup>(13)</sup>.

-----

(13) Soppresso dall'art. 4, [D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436](#).

---

**11.** Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro <sup>(11)</sup>:

1) tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria, tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due rappresentanti dei lavoratori del commercio, un rappresentante dei lavoratori del credito, un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione e un rappresentante dei dirigenti di aziende industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

2) due rappresentanti degli industriali, due rappresentanti degli agricoltori, uno delle imprese di credito ed uno delle imprese di assicurazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

3) due rappresentanti del personale dell'Istituto designati dal personale stesso;

4) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze e del tesoro <sup>(11)</sup>, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

6) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica <sup>(14)</sup> che può anche farsi rappresentare da un proprio delegato;

7) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

8) il presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice-presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori ed uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro <sup>(15)</sup>.

-----

(11) Ora, del Ministro del tesoro.

(11) Ora, del Ministro del tesoro.

(14) Ora, Ministro per la sanità.

(15) Così sostituito dall'art. 1, [D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436](#), il quale ha, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Qualora le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà ad esse stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale questi ha facoltà di provvedervi direttamente in loro sostituzione.

Art. 3. Con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministero per le finanze ed il tesoro, è stabilita la misura del compenso spettante al presidente, ai vice presidenti ed ai componenti del Collegio sindacale.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, nonché ai componenti dei Comitati costituiti per i vari fondi e casse speciali affidati in gestione all'Istituto, non è dovuto alcun compenso fisso. Ai membri degli organi suddetti sarà corrisposto per ogni riunione in gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro. Agli stessi è dovuta altresì una indennità di stabilirsi con le stesse modalità a titolo di rimborso spese qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'Istituto».

Attualmente fanno parte del Consiglio di amministrazione anche due rappresentanti dei coltivatori diretti e un rappresentante dei mezzadri e coloni (art. 7, [L. 26 ottobre 1957, n. 1047](#)), nonché un rappresentante degli artigiani (art. 10, [L. 4 luglio 1959, n. 463](#)): le leggi citate sono riportate alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

12. <sup>(16)</sup>.

-----

(16) Soppresso dall'art. 4, [D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436](#).

---

13. Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facoltà di invitare a intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, i componenti

dei Comitati speciali, che non facciano già parte, rispettivamente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il presidente ha altresì facoltà di far intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali, i capi dei servizi dell'Istituto, per riferire su argomenti di rispettiva competenza.

-----

---

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

**14. Spetta al Consiglio di amministrazione:**

1° nominare i due vice presidenti ed i membri elettivi del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali <sup>(17)</sup>;

2° deliberare sui criteri direttivi per l'impiego dei fondi di tutte le gestioni assicurative affidate all'Istituto e sulla costituzione, dei fondi di riserva;

3° deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili, urbani e rustici, nonché la eventuale trasformazione dei beni predetti;

4° deliberare sui bilanci di tutte le gestioni dell'Istituto;

5° deliberare le condizioni e le tariffe delle assicurazioni facoltative;

6° deliberare in merito alla costruzione di ospedali, sanatori e altri istituti di cura;

7° prendere in esame e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle diverse gestioni assicurative dell'Istituto;

8° deliberare la istituzione delle sedi dell'istituto;

9° approvare i regolamenti organici del personale, nei quali siano stabilite le norme per l'assunzione, il trattamento economico e di carriera e quello di previdenza;

10° deliberare sui regolamenti tecnici;

11° deliberare su tutte le proposte che gli siano presentate dal Comitato esecutivo;

12° deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Istituto;

13° esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

-----

(17) Il capoverso è da ritenersi abrogato per effetto dell'art. 4, [D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436](#). Per la nomina del vice presidente vedi art. 11 del presente decreto; per la nomina dei membri dei comitati, vedi artt. 22 e 24 del presente decreto.

---

**15.** Il Comitato esecutivo è composto dei seguenti membri:

1° il presidente;

2° due vice presidenti;

3° sette consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione, di cui quattro fra i rappresentanti dei datori di lavoro e tre fra i rappresentanti dei lavoratori;

4° uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro <sup>(18)</sup>.

-----  
[\(18\)](#) Ora Ministero del tesoro. L'articolo è stato così sostituito dall'art. 1, [D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436](#); in precedenza era stato modificato dalla legge di conversione.

Per la integrazione del collegio con i rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli artigiani, vedi rispettivamente art. 7, [L. 26 ottobre 1957, n. 1047](#) e art. 10, [L. 4 luglio 1959, n. 463](#). Le leggi predette sono riportate alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

**16.** I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale, e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente <sup>(19)</sup>.

-----  
[\(19\)](#) Così sostituito dall'art. 1, [D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436](#). Vedi anche seconda parte della nota 18 che precede.

---

## 17. Il Comitato esecutivo:

1° delibera l'impiego dei fondi di tutte le gestioni assicurative dell'Istituto secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione;

2° esamina i bilanci consuntivi di tutte le gestioni predette e le relazioni del direttore generale, da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;

3° esamina le risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici eseguiti dalla Direzione generale sulle diverse gestioni assicurative dell'Istituto, riferendone al Consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti;

4° delibera circa la eventuale adozione e modificazione di sistemi speciali per la determinazione, nei limiti di legge, dei contributi assicurativi per singole categorie professionali, nonché per la riscossione dei contributi stessi.

5° propone al Consiglio di amministrazione la istituzione delle sedi dell'Istituto e delibera sulla istituzione degli uffici locali;

6° delibera sulle domande per cancellazione o surrogazione o riduzione delle ipoteche iscritte a garanzia dell'Istituto, e sugli annotamenti relativi alle ipoteche stesse;

7° provvede allo svincolo delle cauzioni prestate dagli impiegati dell'Istituto;

8° delibera sui ricorsi di assicurati o dei loro aventi causa per negate prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia, e in genere sui ricorsi relativi a questioni che esulano dalla competenza dei singoli Comitati speciali <sup>(20)</sup>;

9° delibera sulle domande di composizione in via amministrativa delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento di obblighi assicurativi;

10° esercita le funzioni attribuitegli dai diversi regolamenti che riguardano il personale dell'Istituto;

11° approva i regolamenti interni dei vari servizi;

12° esamina in genere tutte le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione e tutti gli argomenti che il presidente creda di presentargli per le sue deliberazioni;

13° delibera in merito agli argomenti di cui ai nn. 3, 6 e 12 dell'art. 14, che abbiano carattere di urgenza, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione, per la ratifica, nella sua prima riunione;

14° esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi, decreti e regolamenti.

-----

<sup>(20)</sup> Vedi, ora, art. 41 e 42, [D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818](#) riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

**18.** Le funzioni di sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro <sup>(21)</sup>, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro <sup>(22)</sup> ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli artt. 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili <sup>(23)</sup>.

-----  
[\(21\)](#) Ora Ministero del tesoro.

[\(22\)](#) Ora Ministro per il tesoro.

[\(23\)](#) Così sostituito dall'art. 1, [D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436](#).

---

**19.** Il Collegio dei sindaci esercita le sue funzioni per tutte le gestioni dell'Istituto. Esso deve:

- a) rivedere e controllare le scritture contabili;
- b) fare ispezioni e riscontri di cassa;
- c) rivedere i bilanci consuntivi, riferendone al Consiglio di amministrazione.

-----  
**20.** Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per le finanze e il tesoro <sup>(22)</sup> sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Nei regolamenti del personale previsti dal n. 9) dell'art. 14, che debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, saranno anche stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal Presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo e dai Comitati speciali.

Egli interviene, con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento delle diverse gestioni dell'Istituto <sup>(24)</sup>.

-----

(22) Ora Ministro per il tesoro.

(24) Così sostituito dall'art. 1, [D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436](#) e dal [D.Lgs.C.P.S. 4 agosto 1947, n. 994](#), ratificato con [L. 5 gennaio 1953, n. 34](#).

---

**21.** Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo, nomina non più di tre vice-direttori generali, i quali esercitano tutte quelle funzioni che sono loro affidate dal direttore generale e determina quale di essi sostituisce il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.

Al direttore generale e ai vice-direttori generali si applicano le disposizioni sulle incompatibilità stabilite dall'art. 96 del [R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960](#), sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato <sup>(25)</sup>.

-----

(25) Così sostituito dall'art. 2, [R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2144](#), convertito nella L. 7 aprile 1938, n. 678.

---

**22.** Il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto come segue:

1) il presidente;

2) sette esperti particolarmente competenti nei problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro <sup>(25/a)</sup>;

5) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica <sup>(26)</sup>;

6) il capo dell'ispettorato medico del lavoro;

7) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

8) un rappresentante dei Consorzi provinciali antitubercolari designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica <sup>(27)</sup>;

9) il direttore generale dell'Istituto <sup>(27/a)</sup>.

-----

(25/a) Ora Ministro per il tesoro.

(26) Ora Ministero della sanità.

(27) Ora Ministro per la sanità.

(27/a) Così sostituito dall'art. 1, [D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436.](#)

---

**23.** Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi:

1° fare proposte sulle questioni generali di natura sanitaria che abbiano riferimento all'assicurazione per la tubercolosi;

2° dar parere sui piani di costruzione dei luoghi di cura indicati nell'art. 66 e sui relativi collaudi nei riguardi costruttivi ed igienici;

3° fare proposte sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione dell'assicurazione per la tubercolosi, e dar parere su quelle che gli sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo;

4° dar parere circa eventuali modificazioni alla misura dei contributi;

5° deliberare sui ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni.

6° far proposte al Consiglio di amministrazione per la concessione di contributi, a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in favore di iniziative attuate da Consorzi provinciali antitubercolari e da Istituti universitari di fisiologia in materia di prevenzione, profilassi e studi clinico-scientifici nel campo della tubercolosi.

L'ammontare dei contributi predetti non potrà eccedere complessivamente, per ciascun esercizio, l'importo corrispondente al 50% dei contributi base riscossi nell'esercizio precedente dalla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Le deliberazioni adottate, su richiesta motivata dagli enti interessati, dal Consiglio di amministrazione per la concessione dei contributi in favore delle iniziative predette, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale <sup>(28)</sup>.

-----

(28) Il n. 6 è stato aggiunto dall'art. 6, [L. 14 novembre 1963, n. 1540.](#) Vedi art. 20, [R.D. 7 giugno 1928, n. 1343,](#) riportato alla voce Tubercolosi (Assicurazione obbligatoria contro la).

---

**24.** Il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale ed è composto come segue:

1) il presidente;

2) sette esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale;

4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro <sup>(29)</sup>;

5) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

6) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

7) il direttore generale dell'Istituto <sup>(30)</sup>.

-----  
[\(29\)](#) Ora Ministero del tesoro.

[\(30\)](#) Così sostituito dall'art. 1, [D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436](#).

---

**25.** Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria:

1° dar parere sulla concessione delle anticipazioni per la esecuzione dei lavori pubblici prevista dall'art. 84.

2° provvedere, ove occorra, alla istituzione dei corsi di istruzione professionale e di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati, ed assegnare contributi agli enti previsti dal regolamento, che esercitino l'istruzione professionale <sup>(31)</sup>;

3° decidere sui ricorsi concernenti il diritto all'indennità di disoccupazione e la liquidazione dell'indennità stessa;

4° ordinare la sospensione della corresponsione dell'indennità, qualora abbia ragione di ritenerla illegittima, e deliberare sulla privazione della indennità nei casi contemplati dall'art. 115;

5° dar parere sull'impiego dei fondi disponibili della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

6° dar parere, agli effetti del presente decreto, circa la compilazione degli elenchi delle lavorazioni di durata inferiore a sei mesi, e sui provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione, per le categorie di cui all'articolo 41;

7° dar parere circa la dichiarazione di obbligatorietà dell'assicurazione per particolari categorie di lavoratori agricoli;

8° dar parere circa la compilazione delle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, in base alle eventuali proposte dei Comitati provinciali della previdenza sociale;

9° dar parere circa le eventuali modificazioni alla misura dei contributi;

10° determinare le norme per la raccolta e la elaborazione delle notizie statistiche concernenti la disoccupazione indennizzata, nonché per la raccolta e la elaborazione delle notizie relative ai fenomeni finanziari ed economici, che possono occorrere per la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione;

11° provvedere al controllo della disoccupazione indennizzata e dar parere su tutte le questioni ad esso demandate dal regolamento o ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.

-----

[\(31\)](#) Vedi titolo I, [L. 29 aprile 1949, n. 264](#), riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

---

**26-27.** [\(32\)](#).

-----

[\(32\)](#) Omessi in quanto relativi al Comitato speciale per la maternità, assicurazione soppressa dall'art. 1, [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#) riportato al n. A/II. Vedi in proposito nota 4, all'art. 3 del presente decreto.

---

**28.** La durata in carica dei componenti i Comitati speciali coincide con quella del Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle adunanze dei Comitati speciali è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

-----

---

**29.** I Comitati provinciali della previdenza sociale di cui al n. 5 dell'art. 7 sono composti:

1) da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato, per ciascuna sede, del Comitato esecutivo

dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attività produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ne determina la composizione numerica, nella stessa proporzione prevista per il Consiglio di amministrazione;

2) il capo del circolo dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente;

3) il medico provinciale, che interviene soltanto alle sedute in cui debbano trattarsi argomenti di carattere sanitario.

I comitati provinciali sono presieduti dal direttore della sede provinciale dell'Istituto.

I componenti dei Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica sino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della Previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

Le cariche di presidente e di membro del Comitato sono gratuite.

Le riunioni dei Comitati provinciali sono valide con l'intervento della maggioranza dei loro membri. I membri di cui al precedente n. 1) se rimangono assenti senza giustificato motivo per più di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale <sup>(33)</sup>.

-----  
[\(33\)](#) Così sostituito dall'art. 1, [D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436](#).

---

### **30. Il Comitato provinciale della Previdenza sociale:**

1° si pronuncia sui problemi relativi all'applicazione delle norme concernenti le assicurazioni obbligatorie entro la circoscrizione della sede provinciale dell'Istituto;

2° consiglia i provvedimenti idonei per coordinare nell'ambito della circoscrizione l'attività della sede dell'Istituto con le organizzazioni sindacali, con gli uffici di collocamento e con le istituzioni locali di mutualità, di previdenza e di assistenza;

3° studia e suggerisce in relazione alle esigenze locali le provvidenze adatte a disciplinare la prevenzione e cura della invalidità, a intensificare l'efficienza dell'attività assistenziale degli organi dipendenti dalla sede, e a collaborare, nell'interesse delle assicurazioni sociali, alle opere di profilassi contro le malattie sociali;

4° promuove le assicurazioni facoltative, e favorisce le iniziative delle organizzazioni sindacali nel campo della previdenza sociale;

5° esprime parere circa l'adozione di tabelle di salari medi e di quelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

6° suggerisce norme adatte per rendere i servizi delle assicurazioni sociali aderenti alle contingenze locali;

7° formula proposte per la diffusione delle assicurazioni sociali, e per promuovere lo spirito della previdenza nel campo scolastico e culturale;

8° attua ogni altro compito che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dello Istituto.

-----

---

**31.** L'Istituto provvede direttamente, a mezzo di propri uffici, ai servizi relativi al controllo della disoccupazione indennizzata, all'istruttoria delle domande di indennità e al pagamento di esse, o può affidare i servizi predetti agli uffici pubblici di collocamento e alle amministrazioni comunali, che sono obbligate ad assumerli.

-----

---

### **Capo III - Esercizio finanziario e bilanci - Impiego dei fondi**

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

**32.** Le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternità costituiscono gestioni autonome e sono amministrate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo dell'Istituto.

Le assicurazioni per la gente di mare e per il personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati costituiscono anche esse gestioni autonome dell'Istituto e sono amministrate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato di cui agli artt. 6 e 7 della legge 9 aprile 1931, n. 456 <sup>(34)</sup>.

-----

**(34)** Recava miglioramenti delle pensioni ai marittimi iscritti alla Cassa invalidi della Marina mercantile.

---

**33.** L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere compilato il bilancio consuntivo di ciascuna delle gestioni assisurative dell'Istituto.

-----

---

**34.** I bilanci consuntivi delle diverse gestioni devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

-----

---

**35.** I capitali disponibili dell'Istituto per tutte le gestioni ad esso affidate, possono essere impiegati:

1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2° in cartelle emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, ed in titoli legalmente equiparati alle dette cartelle;

3° in acquisto di annualità dovute dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche e per opere di bonifica e d'irrigazione;

4° in mutui fruttiferi alle Province, ai Comuni e loro Consorzi, ai Consorzi di bonifica e di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche di terza categoria, con le stesse garanzie stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti;

5° in anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici, e iniziative di colonizzazione demografica, alle condizioni stabilite nell'art. 84;

6° in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia, ed altri Istituti di credito di notoria solidità, da designarsi dal Comitato esecutivo;

7° in operazioni di riscatto di debiti vitalizi a carico dei bilanci delle Province e dei Comuni;

8° in mutui fruttiferi ipotecari per l'edilizia popolare, ed in mutui fruttiferi ipotecari ad istituzioni igienico-sanitarie che abbiano scopo di prevenzione, di cura o di assistenza;

9° in beni immobili urbani e rustici;

10° in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi o ai Regi decreti che specificatamente le autorizzano;

11° in tutti gli altri modi che sono o saranno stabiliti con leggi o con Regi decreti emessi su proposta del Ministro per le corporazioni <sup>(35)</sup> di concerto con quello per le finanze <sup>(36)</sup>.

La somma da destinare alle operazioni di cui ai nn. 8 e 9, non può superare la decima parte dell'ammontare complessivo dei fondi dell'Istituto.

-----

[\(35\)](#) Ora Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

[\(36\)](#) Ora Ministro per il tesoro. L'art. 1, [L. 24 aprile 1950, n. 260](#), così dispone:

«Art. 1. I capitali disponibili dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per tutte le gestioni ad esso affidate, possono essere impiegati, previa autorizzazione del Ministero per il lavoro e la

previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, anche mutui ad istituti di previdenza ed assistenza sociale, al tasso medio di capitalizzazione».

---

**36.** L'Istituto può affidare la custodia dei valori e il servizio di cassa alla Cassa depositi e prestiti, che non percepirà per detti servizi alcun compenso.

-----

---

## TITOLO II

### Assicurazioni obbligatorie

#### Capo I - Campo di applicazione delle assicurazioni obbligatorie

*(giurisprudenza di legittimità)*

**37.** Le assicurazioni per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni stabilite dal presente decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri <sup>(37)</sup>.

Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e per la tubercolosi, in base a i criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri <sup>(38)</sup>.

<sup>(39)</sup>.

-----

<sup>(37)</sup> Vedi art. 3, [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#), riportato al n. A/II. Vedi, anche, l'art. 27, [L. 4 aprile 1952, n. 218](#) e l'art. 1, [D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818](#), riportati alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

<sup>(38)</sup> La tutela del lavoro a domicilio è ora disciplinata dalla [L. 13 marzo 1958, n. 264](#), e dal relativo regolamento, riportata alla voce Lavoro.

<sup>(39)</sup> Si omette l'ultimo comma perché concernente la soppressa assicurazione di maternità: vedi in proposito nota 4 all'art. 3 del presente decreto.

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

**38.** Non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria:

1° gli impiegati, la cui retribuzione, ragguagliata a mese superi le L. 800 <sup>(40)</sup>;

2° gli operai, agenti e impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza. Nulla è innovato alle disposizioni della legge (testo unico) 24 dicembre 1924, numero 2114, che stabiliscono l'assicurazione obbligatoria per la invalidità e per la vecchiaia dei salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni statali.

-----

(40) L'art. 5, [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#), riportato al n. A/II ha elevato il limite di L. 1500; la [L. 28 luglio 1950, n. 633](#), lo ha abolito, dando facoltà agli impiegati, già esclusi dall'obbligo dell'assicurazione, di provvedere al versamento dei contributi arretrati. Vedi l'art. 51, [L. 30 aprile 1969, n. 153](#), riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

**39.** Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e per la vecchiaia in conformità al presente decreto:

a) le persone della gente di mare durante il periodo di arruolamento su navi nazionali, quando per tale periodo contribuiscano alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare <sup>(41)</sup>;

b) gli iscritti alla Cassa pensioni del personale delle aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati <sup>(41)</sup>.

-----

(41) Le due Casse sono state unificate nell'unico ente denominato «Cassa nazionale per la previdenza marinara», che dispone, però di due separate gestioni: la «gestione marittimi» e la «gestione speciale»: vedi in proposito [D.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109](#).

(41) Le due Casse sono state unificate nell'unico ente denominato «Cassa nazionale per la previdenza marinara», che dispone, però di due separate gestioni: la «gestione marittimi» e la «gestione speciale»: vedi in proposito [D.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109](#).

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

**40.** Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:

1° i lavoratori agricoli, salvo quelle categorie che siano dichiarate soggette all'obbligo dell'assicurazione, o in tutto il Regno o in determinate località, con le norme stabilite dal regolamento <sup>(42)</sup>;

2° gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego;

3° i lavoratori a domicilio;

4° i domestici i portieri e le persone addette in genere sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari <sup>(42/a)</sup>;

5° il personale artistico, teatrale e cinematografico;

6° coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti secondo le disposizioni del codice civile <sup>(42/b)</sup>;

7° coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda <sup>(42/c)</sup>;

8° coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui;

9° coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi <sup>(43) (44)</sup>.

-----  
<sup>(42)</sup> Vedi ora art. 32, [L. 29 aprile 1949, n. 264](#), riportata alla voce Disoccupazione involontaria (Assicurazione obbligatoria contro la).

<sup>(42/a)</sup> Punto abrogato dall'art. 25, [D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403](#), riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

<sup>(42/b)</sup> Con sentenza 103 del 2-16 luglio 1968 (Gazz. Uff. 20 luglio 1968, n. 184) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del [R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827](#).

<sup>(42/c)</sup> In deroga a quanto disposto dal presente numero vedi l'art. 24, [L. 24 giugno 1997, n. 196](#), riportata alla voce Occupazione (Incremento della).

<sup>(43)</sup> L'elenco di queste lavorazioni è stato approvato da ultimo, dal [D.M. 27 marzo 1957](#), riportato alla voce Disoccupazione involontaria (Assicurazione obbligatoria contro la).

<sup>(44)</sup> Vedi, anche, i provvedimenti riportati alla voce Disoccupazione involontaria (Assicurazione obbligatoria contro la).

---

**41.** Con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni <sup>(45)</sup>, su proposta del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, possono essere esonerati dall'obbligo di tale assicurazione anche limitatamente a talune località, speciali categorie di lavoratori per le quali non sia possibile un regolare controllo della disoccupazione <sup>(44)</sup>.

-----  
<sup>(45)</sup> Ora, Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

<sup>(44)</sup> Vedi, anche, i provvedimenti riportati alla voce Disoccupazione involontaria (Assicurazione obbligatoria contro la).

---

42. <sup>(46)</sup>.

-----

[\(46\)](#) Si omette in quanto relativo alla soppressa assicurazione per la maternità: vedi in proposito nota 4 all'art. 3 del presente decreto.

---

43. Le categorie di lavoratori e di addetti a pubblici servizi, di cui alla lettera f) dell'art. 3 del presente decreto, sono le seguenti:

- a) personale addetto ai pubblici servizi di trasporto <sup>(47)</sup>;
  - b) personale addetto ai pubblici servizi di telefonia <sup>(47)</sup>;
  - c) personale dipendente dalle esattorie delle imposte dirette <sup>(47)</sup>;
  - d) personale delle gestioni delle imposte di consumo <sup>(47)</sup>.
- 

[\(47\)](#) Vedi i provvedimenti riportati alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

[\(47\)](#) Vedi i provvedimenti riportati alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

[\(47\)](#) Vedi i provvedimenti riportati alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

[\(47\)](#) Vedi i provvedimenti riportati alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

44. L'istituto, quando ne sia legalmente incaricato, provvede alla organizzazione e gestione di casse o fondi di previdenza per ogni altra categoria di soggetti a regime speciale di previdenza obbligatoria od organizzata da accordi sindacali o da norme corporative.

-----

---

## Capo II - Oggetto delle assicurazioni obbligatorie

[\*\(giurisprudenza di legittimità\)\*](#)

**45.** L'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia ha per scopo principale l'assegnazione di una pensione nel caso di invalidità al lavoro o di vecchiaia. Essa ha inoltre per scopo la concessione di un assegno <sup>(48)</sup> in caso di morte dell'assicurato e la prevenzione e la cura dell'invalidità <sup>(49)</sup>.

L'assicurazione per la tubercolosi ha per scopo la cura degli assicurati e delle persone di famiglia mediante il ricovero in luoghi di cura, e la corresponsione della indennità temporanea ai sensi dell'art. 68.

L'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.

<sup>(46)</sup>.

-----

<sup>(48)</sup> Sopprime le parole «Temporaneo mensile» dalla legge di conversione (L. 6 aprile 1936, n. 1155).

<sup>(49)</sup> Vedi, anche, l'art. 2, L. 14 aprile 1939, n. 636, riportata al n. A/II.

<sup>(46)</sup> Si omette in quanto relativo alla soppressa assicurazione per la maternità: vedi in proposito nota 4 all'art. 3 del presente decreto.

---

**46.** L'Istituto, sentiti i Consorzi provinciali interessati, provvede, previa approvazione del Ministero dell'interno <sup>(50)</sup>, alla costruzione ed all'arredamento degli istituti occorrenti per la cura della tubercolosi.

L'Istituto può somministrare, per i fini indicati nel precedente comma le somme occorrenti, sino a concorrenza di 500 milioni di lire, prelevandole dalla gestione dell'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia. Tali somme saranno rimborsate, con i relativi interessi in un periodo non superiore ai venticinque anni, sul provento dei contributi riscossi per l'assicurazione per la tubercolosi.

-----

<sup>(50)</sup> Ora, del Ministero della sanità: vedi in proposito nota 6 all'art. 5 del presente decreto.

---

### **Capo III - Contributi obbligatori**

**47.** Si provvede agli scopi indicati nel capo precedente col contributo dai datori di lavoro e dei lavoratori <sup>(51)</sup>.

Il datore di lavoro e responsabile, per tutte le assicurazioni obbligatorie contemplate dal presente decreto, del pagamento del contributo anche per la parte a carico del lavoratore. Qualunque patto in contrario è nullo.

Dal regolamento è stabilito chi debba intendersi per datore di lavoro.

(51) Il D.Lgs.Lgt. 2 aprile 1946, n. 142, ha posto i contributi a totale carico dei datori di lavoro successivamente la L. 4 aprile 1952, n. 218, riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per) ha esteso l'obbligo della contribuzione anche ai lavoratori, limitatamente all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la quale anche lo Stato è chiamato a contribuire.

*(giurisprudenza di legittimità)*

**48.** I contributi per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dell'assicurato <sup>(51)</sup> e sono stabiliti, in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato nella seguente misura:

Classe di retribuzione	Retribuzione settimanale	Contributo settimanale		
		per l'assicurazione invalidità e vecchiaia	per l'assicurazione tubercolosi	per l'assicurazione e disoccupazione
1 <sup>a</sup>	fino a L. 12. . .	0,50	0,50	0,35
2 <sup>a</sup>	oltre L. 12 fino a L. 24. . . . .	1 -	0,50	0,35
3 <sup>a</sup>	oltre L. 24 fino a L. 36. . . . .	1,50	0,50	0,70
4 <sup>a</sup>	oltre L. 36 fino a L. 48. . . . .	2 -	0,50	0,70
5 <sup>a</sup>	oltre L. 48 fino a L. 60. . . . .	2,50	1 -	1,05
6 <sup>a</sup>	oltre L. 60. . .	3 -	1 -	1,05

I contributi di cui al comma precedente sono dovuti anche nel caso in cui l'assicurato non abbia prestato la sua opera per l'intera settimana.

Per determinare il contributo per coloro che sono retribuiti a mese ovvero a quindicina, il rapporto fra la retribuzione settimanale e quella mensile è di 1 a 4, e il rapporto fra la retribuzione settimanale e quella a quindicina è di 1 a 2.

La parte di contributo a carico dell'assicurato è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta all'assicurato stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce <sup>(52) (53)</sup>.

(51) Il D.Lgs.Lgt. 2 aprile 1946, n. 142, ha posto i contributi a totale carico dei datori di lavoro successivamente la L. 4 aprile 1952, n. 218, riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per) ha esteso l'obbligo della contribuzione anche ai lavoratori, limitatamente all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la quale anche lo Stato è chiamato a contribuire.

(52) Vedi nota 51 all'art. 47.

(53) Vedi, ora, le tabelle allegate alla [L. 21 luglio 1965, n. 903](#), riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

49. Per i lavoratori giornalieri di campagna i contributi assicurativi sono stabiliti per giornata o per settimana, nella misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto <sup>(54)</sup>.

Alle modalità esecutive dell'assicurazione dei lavoratori anzidetti si provvede con disposizioni del regolamento, o con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni.

<sup>(55)</sup>.

Le tabelle A e B possono essere modificate con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni <sup>(56)</sup>, sentito il parere del Comitato esecutivo <sup>(54)</sup>.

Per le altre categorie di assicurati per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi possono essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi da stabilirsi con le norme indicate nel regolamento.

-----

(54) Le tabelle A e B sono state sostituite da quelle allegate al [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#), riportato al n. A/II, a loro volta sostituite da quelle indicate dall'art. 1, [L. 4 aprile 1952, n. 218](#) e poi da quelle indicate dall'art. 11, [L. 20 febbraio 1958, n. 55](#). Queste ultime sono state sostituite con quelle allegate alla [L. 12 agosto 1962, n. 1338](#), a loro volta, infine, sostituite da quelle allegate alla [L. 21 luglio 1965, n. 903](#). Le leggi del 1952, n. 1958, 1962 e 1965 citate nella presente nota sono riportate alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(55) Si omette il terzo comma perché abrogato dall'art. 6, ultimo comma, [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#), riportato al n. A/II, a sua volta sostituito dall'art. 2, [L. 4 aprile 1952, n. 218](#).

(56) Ora Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

(54) Le tabelle A e B sono state sostituite da quelle allegate al [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#), riportato al n. A/II, a loro volta sostituite da quelle indicate dall'art. 1, [L. 4 aprile 1952, n. 218](#) e poi da quelle indicate dall'art. 11, [L. 20 febbraio 1958, n. 55](#). Queste ultime sono state sostituite con quelle allegate alla [L. 12 agosto 1962, n. 1338](#), a loro volta, infine, sostituite da quelle allegate alla [L. 21 luglio 1965, n. 903](#). Le leggi del 1952, n. 1958, 1962 e 1965 citate nella presente nota sono riportate alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

50. <sup>(57)</sup>.

-----

(57) Si omette perché relativo alla soppressa assicurazione per la maternità: vedi in proposito nota 4 all'art. 3 del presente decreto.

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

**51.** I contributi sono riscossi normalmente per mezzo di marche da applicarsi entro cinque giorni dalla scadenza del periodo di paga sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato e rilasciato dagli uffici dell'Istituto.

Possono essere adottati, per determinate categorie professionali, sistemi diversi da quello sopra indicato per la riscossione dei contributi, con deliberazione del Comitato esecutivo, da approvarsi dal Ministro per le corporazioni <sup>(56)</sup>.

-----  
[\(56\)](#) Ora Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

---

**52.** I contributi di assicurazione obbligatoria possono essere riscossi, per i lavoratori agricoli, anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette.

Alla riscossione dei contributi, con le forme e la procedura privilegiata anzidette, l'Istituto provvederà direttamente, ovvero a mezzo di esattori da esso nominati, a norma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 <sup>(58)</sup>.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni <sup>(56)</sup>, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze <sup>(59)</sup>, l'Istituto può altresì essere autorizzato a valersi delle disposizioni del presente articolo per la riscossione dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali. Tale autorizzazione può essere limitata a determinate zone territoriali.

-----  
[\(58\)](#) Per la riscossione dei contributi unificati in agricoltura, vedi ora i provvedimenti riportati sub lettera C.

[\(56\)](#) Ora Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

[\(59\)](#) Ora Ministro del tesoro.

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

**53.** [Nei casi di tardivo versamento dei contributi delle assicurazioni obbligatorie pei quali non si faccia luogo all'applicazione della disposizione di cui al n. 2 dell'art. 111, il datore di lavoro è tenuto al contemporaneo pagamento degli interessi di mora, nella misura stabilita per l'interesse legale in materia civile.

Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda giudiziale, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Gli interessi non sono dovuti quando sui contributi vengano percepiti i diritti preveduti per tardivo versamento dalla legge relativa alla riscossione delle imposte dirette] <sup>(60)</sup>.

-----

<sup>(60)</sup> Articolo abrogato dall'art. 1, comma 225, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

---

**54.** I crediti di qualsiasi specie verso il datore di lavoro, derivanti dal mancato versamento di contributi assicurativi per il personale dipendente, hanno privilegio sulla generalità dei mobili nello stesso grado del privilegio spettante ai crediti dello Stato per l'art. 1957 del Codice civile <sup>(61)</sup>, ai quali sono tuttavia posposti.

-----

<sup>(61)</sup> Ora art. 2753 c.c. 1942.

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

**55.** I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati <sup>(61/a)</sup>.

Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione <sup>(62)</sup>.

-----

<sup>(61/a)</sup> Il termine di prescrizione è stato elevato a 10 anni dall'art. 41, L. 30 aprile 1969, n. 153, riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

<sup>(62)</sup> Per la possibilità di costituire, nonostante la prescrizione, una rendita vitalizia reversibile, vedi art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338, riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

**56.** Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato <sup>(63)</sup>:

a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa <sup>(64)</sup>:

1° i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136 [\(64/a\)](#);

2° i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi [\(64/b\)](#);

3° i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella L. 5 luglio 1934, n. 1347 [\(65\)](#);

b) agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e della determinazione della misura di esse, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare [\(66\)](#);

c) agli effetti del diritto all'indennità di disoccupazione e della misura e durata di essa, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) i periodi di servizio militare effettivo, volontario [\(67\)](#) od obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare.

Per i detti periodi scoperti di assicurazione lo Istituto computerà come versato a favore degli assicurati il contributo settimanale calcolato sulla media dei contributi effettivamente versati.

-----  
[\(63\)](#) Vedi, anche, il capo 2°, [D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818](#), riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

[\(64\)](#) Vedi, anche, l'art. 4, [L. 4 aprile 1952, n. 218](#) e l'art. 8, [L. 20 febbraio 1958, n. 55](#), riportate alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per) e l'art. 5, [L. 10 marzo 1955, n. 96](#), riportata alla voce Perseguitati politici e razziali.

[\(64/a\)](#) Vedi l'art. 49, [L. 30 aprile 1969, n. 153](#), riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

[\(64/b\)](#) Numero così sostituito dall'art. 36, [L. 3 giugno 1975, n. 160](#), riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per), a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale legge. Vedi, anche, l'art. 1, [D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564](#), riportato alla stessa voce.

[\(65\)](#) Vedi, ora, la [L. 26 agosto 1950, n. 860](#), riportata alla voce Lavoro.

[\(66\)](#) Vedi l'art. 18, [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#), riportato al n. A/II.

[\(67\)](#) Periodo così modificato con avviso di rettifica nella Gazz. Uff. 22 novembre 1935, n. 272.

---

## Capo IV - Contributi volontari

57-58. [\(68\)](#).

-----  
(68) Abrogati dall'art. 38, [L. 4 aprile 1952, n. 218](#), riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per). Vedi, inoltre, il [D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432](#), riportato alla stessa voce.

---

## Capo V - Concorso dello Stato

**59.** Lo Stato contribuisce nelle forme seguenti alle prestazioni delle assicurazioni contemplate nel presente decreto:

a) concorre alla costituzione delle pensioni nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e per la vecchiaia con una quota di L. 100 all'anno per ogni pensione <sup>(69)</sup>;

b) <sup>(70)</sup>;

c) assume a proprio carico le quote di pensione corrispondenti ai contributi considerati come versati nei casi previsti dall'art. 130 <sup>(69)</sup>;

d) <sup>(70)</sup>;

e) concorre alla costituzione delle pensioni dell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e per la vecchiaia con una quota complementare nella misura indicata nell'art. 94, e per le categorie indicate nei nn. 1, 3 e 4 dell'art. 85.

A partire dal 1° gennaio 1935 l'Istituto rende conto al Ministero delle corporazioni <sup>(71)</sup> e a quello delle finanze <sup>(72)</sup> delle somme pagate ogni anno per conto dello Stato a norma delle precedenti lettere b) e d) e delle rate di pensione pagate nell'anno stesso a norma delle lettere a), c) ed e) sulle rendite costituite senza copertura dei rispettivi valori capitali da parte dello Stato.

Intervenuta l'approvazione del conto, il Ministero delle finanze <sup>(72)</sup> autorizza il rimborso delle predette somme, da disporsi con imputazione ad apposito capitolo del bilancio del Ministero delle corporazioni <sup>(71)</sup>.

I rimborsi relativi agli oneri di cui alle lettere a), b), c) ed e) del presente articolo, per i quali non sia stato eseguito l'accantonamento dei corrispondenti capitali di copertura, avranno però effetto dopo che, in base al rendiconto presentato dall'Istituto, risulterà esaurito il fondo accumulato, con i relativi interessi, presso l'Istituto stesso mediante i versamenti finora effettuati dallo Stato <sup>(73)</sup>.

-----  
(69) Vedi, ora, l'art. 7, [L. 21 luglio 1965, n. 903](#), riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(70) Lettera abrogata dall'art. 35, [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#), riportato al n. A/II.

(69) Vedi, ora, l'art. 7, [L. 21 luglio 1965, n. 903](#), riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

[\(70\)](#) Lettera abrogata dall'art. 35, [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#), riportato al n. A/II.

[\(71\)](#) Ora, Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

[\(72\)](#) Ora, Ministero del tesoro.

[\(72\)](#) Ora, Ministero del tesoro.

[\(71\)](#) Ora, Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

[\(73\)](#) Vedi, anche, l'art. 35, [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#), riportato al n. A/II.

---

## Capo VI - Prestazioni

### Sezione I - Prestazioni per l'invalidità e per la vecchiaia <sup>(74)</sup>

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

**60.** Il diritto alla pensione è riconosciuto:

1° all'età di 65 anni compiuti, quando l'assicurato possa far valere almeno 480 settimane di contribuzione e siano trascorsi almeno 10 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;

2° a qualunque età, quando sia accertata la invalidità permanente e generica dell'assicurato e purché:

a) l'assicurato possa far valere almeno 240 settimane di contribuzione;

b) siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;

c) nell'ultimo quinquennio risultino almeno 48 settimane di effettiva contribuzione <sup>(75)</sup>.

-----  
[\(74\)](#) Per le altre disposizioni in materia di assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, vedi i provvedimenti riportati alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

[\(75\)](#) Articolo da ritenersi abrogato per effetto di quanto disposto dall'art. 9, [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#), riportato al n. A/II.

---

**61.** Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo del suo guadagno normale <sup>(76)</sup>.

La pensione d'invalidità cessa di essere corrisposta quando il pensionato non si trovi più nelle condizioni sopra indicate <sup>(77)</sup>.

[\(78\)](#).

-----  
(76) Comma da ritenersi abrogato per effetto di quanto disposto dall'art. 10, [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#), riportato al n. A/II.

(77) Vedi nota 76 all'art. 61.

(78) Comma abrogato dall'art. 23, [L. 12 agosto 1962, n. 1338](#), riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

**62.** La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.

Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto.

Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda <sup>(79)</sup>.

-----  
(79) Così sostituito dall'art. 18, [D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488](#), riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per). Peraltro, la Corte Costituzionale, con [sentenza 14-27 giugno 1989, n. 355](#) (Gazz. Uff. 5 luglio 1989, n. 27 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del citato art. 18, nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche preventivamente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario.

---

**63.** La pensione annua è costituita da:

a) una quota base eguale a cinque volte il contributo annuo medio obbligatorio versato durante il periodo di assicurazione intendendosi per tale il periodo intercorrente tra la settimana cui si riferisce il primo contributo versato e la data in cui l'assicurato ha acquisito il diritto alla liquidazione della pensione <sup>(80)</sup>;

b) una quota suppletiva eguale ai tre decimi dell'importo complessivo di tutti i contributi obbligatori versati <sup>(80)</sup>.

Ad ogni pensione si aggiunge una quota integrativa di L. 100 annue, a carico dello Stato. Tale integrazione non si corrisponde agli assicurati di nazionalità straniera, quando il paese a cui appartengono non abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità.

Se oltre ai contributi obbligatori siano stati versati contributi volontari ai sensi del secondo comma dell'art. 57, questi sono computati, agli effetti della determinazione della misura della pensione, in conformità alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo lino a concorrenza del contributo corrispondente alla classe più elevata di salario.

I versamenti fatti in ciascun anno in eccedenza al contributo massimo suddetto danno luogo alla liquidazione di un complemento di pensione secondo le norme dell'assicurazione facoltativa.

La pensione è aumentata di un decimo per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore purché inabile al lavoro. I decimi supplementari cessano di essere corrisposti quando venga meno una delle predette condizioni <sup>(81)</sup>.

Le norme per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni sono stabilite dal regolamento.

-----

<sup>(80)</sup> Lettera da ritenersi sostituita dal disposto dell'art. 12, [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#), riportato al n. A/II e dagli artt. 9 e segg., [L. 4 aprile 1952, n. 218](#), riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

<sup>(80)</sup> Lettera da ritenersi sostituita dal disposto dell'art. 12, [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#), riportato al n. A/II e dagli artt. 9 e segg., [L. 4 aprile 1952, n. 218](#), riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

<sup>(81)</sup> Vedi anche art. 2, [R.D.L. 18 marzo 1943, n. 126](#), riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

**64.** Gli assicurati che hanno compiuto il 60° anno di età e pei quali si verificano le altre condizioni previste dal n. 1 dell'art. 60 riguardo al versamento dei contributi, possono ottenere, ancorché non siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 61, la liquidazione, anticipata della pensione.

In tal caso alla pensione risultante dall'articolo precedente si applica la riduzione:

del 37 per cento se l'assicurato ha compiuto 60 anni;

del 32 per cento se l'assicurato ha compiuto 61 anni;

del 26 per cento se l'assicurato ha compiuto 62 anni;

del 19 per cento se l'assicurato ha compiuto 63 anni;

del 10 per cento se l'assicurato ha compiuto 64 anni.

Tale riduzione si applica anche alla quota di integrazione a carico dello Stato.

La pensione liquidata anticipatamente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda.

Per i periodi di lavoro successivi alla liquidazione anticipata della pensione e fino al compimento del 65° anno, permane l'obbligo dell'assicurazione in conformità del presente decreto. I contributi versati dopo la liquidazione della pensione danno luogo al raggiungimento del 65° anno alla liquidazione di una pensione complementare con le norme dell'assicurazione facoltativa nel ruolo della mutualità <sup>(82)</sup>.

-----  
<sup>(82)</sup> Articolo da ritenersi abrogato per effetto di quanto disposto dall'art. 9, [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#), riportato al n. A/II.

---

**65.** Nel caso in cui un assicurato obbligatorio muoia prima di aver liquidato la pensione, è corrisposto un assegno di L. 300 al coniuge superstite, purché non separato per propria colpa e purché, ove superstite sia il marito, questi sia inabile al lavoro.

Qualora l'assicurato non lasci superstite il coniuge o non sussistano per questo le condizioni richieste per aver diritto all'assegno, questo spetta ai figli di età non superiore ai 15 anni o inabili al lavoro.

Per deliberazione dell'Istituto l'assegno può essere corrisposto in tutto o in parte ai figli di età non superiore ai 15 anni o inabili al lavoro, sempre che concorrano fondati motivi per ritenere che al loro mantenimento non provveda convenientemente il coniuge superstite.

La concessione dell'assegno è subordinata alla condizione che risultino versati contributi per un periodo di almeno 48 settimane nel quinquennio precedente la morte dell'assicurato <sup>(83)</sup>.

-----  
<sup>(83)</sup> Articolo da ritenersi abrogato per effetto di quanto disposto dagli artt. 13 e 14, [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#), riportato al n. A/II.

---

## **Sezione II - Prestazioni per la tubercolosi <sup>(84)</sup>**

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

**66.** In caso di tubercolosi gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura a tipo sanatoriale, ospedaliero sanatoriale e post-sanatoriale, gestiti dall'Istituto <sup>(85)</sup>.

-----  
<sup>(84)</sup> Per le altre disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione vedi i provvedimenti riportati alla voce Tubercolosi (Assicurazione obbligatoria contro la).

[\(85\)](#) Vedi, ora, art. 15, [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#), riportato al n. A/II.

---

**67.** In caso di mancanza di disponibilità di posti nei luoghi di cura dell'Istituto si può procedere:

a) al ricovero presso istituzioni ospitaliere debitamente autorizzate, con le quali l'Istituto abbia stipulato speciali convenzioni;

b) alla cura a domicilio nei modi e nei limiti fissati dal regolamento.

-----

---

**68.** [\(86\)](#).

-----

[\(86\)](#) Abrogato dall'art. 11, [L. 28 febbraio 1953, n. 86](#), riportata alla voce Tubercolosi (Assicurazione obbligatoria contro la).

---

**69.** Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.

Quali componenti la famiglia si intendono:

a) la moglie dell'assicurato;

b) il marito invalido di donna assicurata;

c) i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli naturali del coniuge, i fratelli e le sorelle viventi a carico.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

Il limite massimo di età per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi è fissato per tutte le persone di cui alla lettera c) fino a compimento degli anni 20.

Per le persone di cui alla lettera c), che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato.

Le persone di cui ai commi precedenti, che risultino inabili permanentemente al lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie indipendentemente dai limiti di età [\(87\)](#).

-----

(87) Così sostituito dall'art. 1, [L. 9 agosto 1954, n. 657](#); in precedenza era stato modificato dalla [L. 28 dicembre 1950, n. 1116](#).

---

**70.** Il diritto alle prestazioni si acquista quando risultino versati contributi per un periodo di almeno 48 settimane nell'ultimo quinquennio di assicurazione.

Coloro che alla data della domanda di ricovero non possono far valere un quinquennio di assicurazione avranno diritto alle prestazioni, purché siano trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'assicurazione e siano stati versati contributi per un periodo di 48 settimane <sup>(88)</sup>.

-----

(88) Articolo da ritenersi abrogato per effetto di quanto disposto dall'art. 17, [R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#), riportato al n. A/II.

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

**71.** L'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni è fatto dall'Istituto, il quale può a tale effetto servirsi dei propri istituti di cura, di quelli con i quali abbia stabilito speciali accordi, dei dispensari dipendenti dai Consorzi provinciali antitubercolari e di quegli organi che siano all'uopo indicati dal Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi.

Il ricovero, salvo che non sia disposto in via di urgenza ai termini dell'art. 280 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è ordinato dall'Istituto, che ne dà comunicazione al Consorzio antitubercolare della provincia nella quale risiede il ricoverando.

In caso di ricovero disposto in via di urgenza di persona assicurata per la tubercolosi, o avente diritto alle prestazioni antitubercolari, la notizia del provvedimento deve essere data alla sede competente dell'Istituto entro tre giorni, dal luogo di cura che riceve l'infermo, trasmettendo copia dell'ordinanza che ha dato luogo al ricovero.

Qualora la notizia del provvedimento sia data dopo detto termine, l'Istituto è tenuto ad assumere l'onere della degenza soltanto dal giorno della notifica.

-----

**72.** <sup>(89)</sup>.

-----

(89) Abrogato dall'art. 36, [L. 21 luglio 1965, n. 903](#), riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

### Sezione III - Prestazioni per la disoccupazione <sup>(90)</sup>

*(giurisprudenza di legittimità)*

**73.** In caso di disoccupazione involontaria le persone assicurate hanno diritto ad una indennità giornaliera ragguagliata alla classe di contributi per la quale negli ultimi sei mesi è stato eseguito il maggior numero di versamenti settimanali, nella misura sottoindicata:

Classe di contributo	Indennità giornaliera
1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> . . . . .	L. 1,25
3 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> . . . . .	» 2,50
5 <sup>a</sup> e 6 <sup>a</sup> . . . . .	» 3,75

L'indennità di disoccupazione è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro.

Qualora all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione è corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente per mancato preavviso ragguagliata a giornate <sup>(91)</sup>.

<sup>(90)</sup> Per le altre disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione vedi i provvedimenti riportati alla voce Disoccupazione involontaria (Assicurazione obbligatoria contro la) e il capo III del [D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818](#) riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

<sup>(91)</sup> Vedi, ora, l'art. 31, [D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818](#), riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

*(giurisprudenza di legittimità)*

**74.** Il disoccupato non ha diritto alla indennità giornaliera se non risultano versati contributi per almeno 48 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione.

I periodi di malattia tempestivamente accertati sono esclusi dal computo del biennio.

L'indennità giornaliera viene corrisposta fino ad un massimo di 90 giorni se nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione risultano versati contributi per almeno 68 settimane e fino ad un massimo di 120 giorni se risultano versati contributi per almeno 72 settimane <sup>(92)</sup>. Gli stessi limiti si applicano anche al numero massimo di giornate indennizzabili a favore dello stesso assicurato nel corso di un anno solare nei diversi periodi di disoccupazione.

L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennità giornaliera per il periodo di 90 giornate, può entro lo stesso anno solare essere riammesso al godimento dell'indennità per altre 30 giornate, qualora, tenuto conto dei versamenti già eseguiti, risultino a suo favore contributi per almeno 72 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della nuova disoccupazione.

L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennità per il periodo massimo di 120 giorni, non può esservi riammesso se non dopo che egli possa far valere almeno 24 nuove settimane di contribuzione, e sempre che si verificano le condizioni previste nei precedenti comma.

-----

[\(92\)](#) Vedi, ora, l'art. 31, [L. 29 aprile 1949, n. 264](#) riportata alla voce Disoccupazione involontaria (Assicurazione obbligatoria contro la).

---

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

**75.** L'assicurato per ottenere l'indennità di disoccupazione deve provare la sua iscrizione all'Ufficio di collocamento che sia stato istituito per la categoria professionale cui egli appartiene.

Il regolamento stabilisce le norme per disciplinare l'azione delle sedi provinciali dell'Istituto e degli Uffici di collocamento nei riguardi della disposizione del precedente comma [\(93\)](#).

-----

[\(93\)](#) Il regolamento per l'esecuzione del presente decreto non è stato emanato. Vedi anche art. 34, [D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818](#) riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

**76.** La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all'indennità.

Con decreto del Ministro per le corporazioni [\(94\)](#), sentito il parere del Comitato speciale e delle Associazioni professionali interessate, saranno stabilite le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione [\(95\)](#).

Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall'art. 502 del Codice penale [\(96\)](#), il periodo indennizzabile è ridotto di trenta giorni dalla data di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73 [\(96/a\)](#).

Non è dovuta l'indennità di disoccupazione durante il periodo di ricovero o di cura a domicilio per tubercolosi, o di ricovero in altro istituto di cura a carico dell'Istituto ai fini della prevenzione o della cura dell'invalidità.

-----

[\(94\)](#) Ora Ministro per il lavoro e la sicurezza sociale.

[\(95\)](#) Vedi il [D.M. 11 dicembre 1939](#), riportato alla voce Disoccupazione involontaria (Assicurazione obbligatoria contro la).

(96) L'articolo si riferisce alla serrata ed allo sciopero per motivi contrattuali, ma deve ritenersi superato da quanto sancito all'art. 40 della Costituzione.

(96/a) Per la parziale abrogazione del comma 3 dell'art. 76, vedi l'art. 34, [L. 23 dicembre 1998, n. 448](#), riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

77. Per conseguire il diritto all'indennità di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

Fermo restando quanto è disposto nel penultimo comma dell'art. 73 per il periodo di carenza, in caso di ritardata presentazione della domanda, l'indennità sarà corrisposta a decorrere dal quinto giorno dopo quella della presentazione stessa.

Nel regolamento sono stabilite le norme per il controllo della disoccupazione, per l'accertamento delle condizioni per il diritto all'indennità e per la sospensione del diritto medesimo.

Nel regolamento è disciplinata l'erogazione delle indennità di disoccupazione per le industrie nelle quali si verificano lavorazioni a turno o lavorazioni saltuarie e sono altresì stabiliti i casi nei quali i periodi di disoccupazione interrotti da brevi periodi di lavoro possano essere considerati come disoccupazione continuata <sup>(97)</sup>.

-----

(97) Vedi, anche, l'art. 33, [D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818](#) riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

#### **Sezione IV - Prestazioni per la maternità**

78-80. <sup>(98)</sup>.

-----

(98) Si omettono perché relativi alla soppressa assicurazione per la maternità: vedi, in proposito, nota 4 all'art. 3 del presente decreto.

---

### **TITOLO III**

#### **Provvedimenti per attenuare i rischi assicurativi**

81. Nei casi in cui possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido ovvero possa essere attenuata o eliminata la invalidità già accertata, mediante opportune cure mediche o chirurgiche o con il ricovero in idoneo istituto di cura, l'Istituto può adottare tali rimedi assumendo a suo carico le spese del trattamento sanitario e del ricovero.

Quando la cura o il ricovero non si propongano l'effetto di cui al precedente comma, ma solo il miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato o pensionato, l'Istituto può subordinarne la concessione alla condizione di un concorso nella spesa da parte dell'assicurato o pensionato stesso <sup>(99)</sup>.

-----

<sup>(99)</sup> Vedi anche l'art. 28, [D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818](#) riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

**82.** Si sospende la liquidazione o il pagamento della pensione di invalidità agli assicurati o pensionati i quali senza giustificato motivo si rifiutino di sottostare alle cure che l'Istituto ritenga necessarie ai fini del primo comma dell'articolo precedente o pongano il medico nella impossibilità di eseguirle.

Qualora l'Istituto non ritenga giustificato il rifiuto a sottostare alle cure, o vi sia disaccordo circa la cura fra l'assicurato o pensionato e l'Istituto, la decisione è rimessa ad un collegio di tre medici nominati rispettivamente: uno dall'Istituto, uno dall'Associazione professionale che rappresenta l'assicurato, e uno di comune accordo fra le parti stesse o, altrimenti, dal presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 100.

-----

**83.** L'Istituto ha facoltà di gestire, oltre i luoghi di cura indicati nell'art. 66, anche ospedali, convalescenziari, stabilimenti termali, ambulatori, preventori, ed attuare altre provvidenze igienico-sanitarie aventi per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidità.

-----

**84.** Allo scopo di combattere, attenuare o prevenire la disoccupazione, l'Istituto può concedere, con le necessarie cautele e garanzie, anticipazioni sulle disponibilità dei fondi dell'assicurazione per la disoccupazione, nei limiti di un quinto dell'ammontare di questi, per la esecuzione di lavori pubblici di interesse generale o di interesse locale, designati dal Ministro per le corporazioni <sup>(100)</sup> d'intesa col Ministro per i lavori pubblici. Il rimborso di dette anticipazioni deve effettuarsi nel termine massimo di un anno dalla corresponsione della somma.

L'Istituto può anche istituire o sussidiare corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio, di specializzazione e di avviamento al lavoro, a vantaggio dei disoccupati. Il pagamento dell'indennità al disoccupato potrà essere subordinato alla frequenza di tali corsi, secondo le norme stabilite dal regolamento.

L'Istituto, inoltre, può promuovere iniziative dirette a incoraggiare e favorire la colonizzazione demografica, mediante la formazione della piccola proprietà terriera, in determinate zone del territorio nazionale e delle Colonie d'intesa con il Commissariato per le migrazioni e la

colonizzazione interna <sup>(101)</sup>, ed anche con il Ministero delle colonie <sup>(102)</sup> quando trattasi di iniziative da attuarsi nei territori coloniali.

Gli investimenti in dipendenza delle iniziative di cui al comma precedente non possono superare il quinto delle disponibilità dei fondi dell'assicurazione per la disoccupazione.

-----  
[\(100\)](#) Ora, Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

[\(101\)](#) Ora del Ministero dell'interno.

[\(102\)](#) Il Ministero predetto è stato soppresso.

---

## TITOLO IV

### Assicurazioni facoltative <sup>(102/a)</sup>

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

**85.** Possono iscriversi nell'assicurazione facoltativa per pensioni di invalidità e di vecchiaia:

1° le persone appartenenti alle categorie soggette all'assicurazione obbligatoria, indicate nell'art. 37;

2° coloro che abbiano perduto la qualità di assicurato obbligatorio;

3° gli artigiani, i coltivatori agricoli diretti (proprietari, affittuari, coloni e mezzadri), i commercianti, gli industriali, gli esercenti professioni liberali, che paghino annualmente allo Stato per imposte dirette una somma non superiore a L. 1000;

4° le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie. Possono essere ammesse anche le donne che, con altro vincolo di parentela, accudiscono alle cure domestiche presso persone comprese nelle precedenti categorie, quando risulti che non hanno redditi di alcuna specie per i quali paghino annualmente allo Stato, per imposte dirette, una somma superiore a L. 120;

5° gli impiegati per i quali, pur essendo stato superato il limite di stipendio stabilito dall'articolo 38, con contratto collettivo di lavoro o norma equiparata sia stato assunto l'obbligo di continuare l'assicurazione ai sensi del presente titolo.

-----  
[\(102/a\)](#) Vedi, anche, l'art. 3-bis, [D.L. 2 marzo 1974, n. 30](#), riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per) e l'art. 69, comma 5, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

---

**86.** Su richiesta di associazioni professionali, di casse mutue di malattia create in base a contratti collettivi di lavoro o a norme assimilate, di società di mutuo soccorso, di aziende industriali,

commerciali, agricole e di amministrazioni pubbliche, l'Istituto può effettuare assicurazioni collettive di pensioni per tutti i rappresentati, iscritti o dipendenti dagli enti predetti.

-----

---

**87.** L'iscrizione nell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e per la vecchiaia può essere fatta in una delle seguenti due forme:

1° nel ruolo della mutualità con la rinuncia, cioè, al rimborso dei versamenti eseguiti, in caso di morte dell'assicurato;

2° nel ruolo dei contributi riservati, col vincolo, cioè, del rimborso dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione.

In mancanza di indicazione del ruolo, la iscrizione s'intende chiesta, e viene d'ufficio eseguita, nel ruolo dei contributi riservati.

-----

---

**88.** Le donne che alla data del matrimonio cessano dal rapporto di lavoro prima di aver versato 240 contributi settimanali, ma dopo averne versati almeno 48, hanno diritto, quando siano riconosciute invalide ai sensi dell'art. 6, ovvero al compimento del 55° anno di età, di liquidare con le norme dell'assicurazione facoltativa la pensione corrispondente ai contributi versati.

Fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 57 in tutti gli altri casi in cui per una persona si interrompa o cessi il rapporto di lavoro prima che siano stati versati 480 contributi settimanali, essa può ottenere che tali versamenti le siano computati utili agli effetti della liquidazione di una pensione in caso d'invalidità o per la vecchiaia, purché effettuati versamenti nell'assicurazione facoltativa nella misura e secondo le norme stabilite dal regolamento.

Sono computati utili agli effetti dei precedenti due comma anche i versamenti fatti alla Cassa nazionale di previdenza, anteriormente al 1° luglio 1920.

-----

---

**89.** La liquidazione della pensione per vecchiaia può essere effettuata, quando concorrano per l'iscritto le due condizioni seguenti:

1° che abbia compiuto almeno dieci anni di iscrizione;

2° che abbia compiuta l'età di 60 anni se uomo, e di 55 anni se donna, o se appartenga a speciali categorie di lavoratori addetti a industrie pericolose o insalubri indicate nel regolamento.

Quando l'assicurato abbia raggiunto il 70° anno di età, ha facoltà di conseguire la liquidazione della pensione, anche senza avere compiuto dieci anni d'iscrizione.

-----  

---

**90.** La liquidazione della pensione per invalidità può effettuarsi quando concorrano per l'iscritto le due condizioni seguenti:

1° che abbia compiuto almeno cinque anni di iscrizione;

2° che sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 61.

Nel caso in cui sia riconosciuta la invalidità dell'iscritto, senza che si verifichino le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, se la pensione risultante dalla anticipata liquidazione è inferiore a 120 lire annue, essa viene elevata a tale misura mediante un'assegnazione speciale, alle condizioni stabilite dal regolamento <sup>(103)</sup>.

-----  
[\(103\)](#) Comma da ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 29, [L. 4 aprile 1952, n. 218](#), riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

**91.** Gli assicurati obbligatori e coloro i quali hanno i requisiti per l'iscrizione nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, qualora si trovino nelle condizioni di età o di invalidità richieste per la liquidazione della pensione nell'assicurazione facoltativa medesima, possono costituirsi una rendita vitalizia immediata mediante versamento del valore capitale corrispondente.

-----  

---

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

**92.** La determinazione delle quote di pensione per i versamenti effettuati nell'assicurazione facoltativa viene fatta in base a tariffe deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate con decreto Reale <sup>(104)</sup> su proposta del Ministro per le corporazioni <sup>(105) (106)</sup>.

L'iscritto può fare versamenti in qualunque tempo e in qualunque misura, con le norme stabilite nel regolamento <sup>(107)</sup>.

-----  
[\(104\)](#) Ora con decreto del Presidente della Repubblica.

[\(105\)](#) Ora del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

[\(106\)](#) Vedi il [R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403](#), riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

[\(107\)](#) Vedi gli artt. 56 a 61, [R.D. 28 agosto 1924, n. 1422](#) riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

**93.** Le pensioni di invalidità e di vecchiaia liquidate in base ai versamenti facoltativi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

-----

---

**94.** Il contributo dello Stato di cui all'art. 59, lettera *c*), è assegnato dall'Istituto al momento della liquidazione di ciascun conto individuale sotto forma di pensione complementare a quella costituita con i versamenti volontari.

La misura della pensione complementare a carico dello Stato è per gli assicurati non obbligatori eguale alla terza parte e per gli assicurati obbligatori eguale alla sesta parte della pensione costituita con i versamenti volontari, non computando tra questi i versamenti per i quali siano già state assegnate le quote di concorso secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

La pensione complementare a carico dello Stato non può superare L. 100 annue [\(108\)](#).

-----

[\(108\)](#) Articolo da ritenersi abrogato dall'art. 29, [L. 4 aprile 1952, n. 218](#), riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

**95.** Se prima che sia liquidata la pensione avvenga la morte dell'iscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma costituita dai versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, sarà assegnata nell'ordine e con le norme seguenti:

*a)* al coniuge;

*b)* ai figli legittimi o naturali;

*c)* agli ascendenti;

*d)* agli altri discendenti non compresi sotto la lettera *b*) e ai fratelli e alle sorelle, purché, tanto per i discendenti quanto per i fratelli e per le sorelle, concorrano queste due condizioni:

che siano minori di 18 anni o inabili al lavoro;

che vivessero a carico del defunto.

Se il coniuge concorra con i figli, due quinti della somma saranno assegnati al coniuge e tre ai figli; se, in mancanza dei figli, il coniuge concorra con gli ascendenti, tre quinti della somma saranno assegnati al coniuge e due quinti agli ascendenti; in mancanza dei figli e degli ascendenti, la somma sarà interamente assegnata al coniuge.

In mancanza del coniuge la somma sarà interamente, e in parti eguali, assegnata ai figli, e in mancanza di questi, agli ascendenti, e, in mancanza degli uni e degli altri, sarà interamente, e in parti eguali, assegnata agli aventi diritto indicati sotto la lettera *d*).

Per avere diritto alle assegnazioni stabilite dal presente articolo, deve esserne fatta domanda all'Istituto, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla morte dell'iscritto.

-----

---

**96.** L'Istituto è autorizzato ad effettuare assicurazioni facoltative per la tubercolosi e per la maternità, nei limiti e alle condizioni che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dei competenti Comitati speciali, ed approvati dal Ministro per le corporazioni <sup>(109)</sup>.

-----

[\(109\)](#) Ora Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

---

## **TITOLO V <sup>(109/a)</sup>**

### **Ricorsi e controversie**

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

**97.** Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti le concessioni delle prestazioni assicurative previste dal presente decreto e in genere l'attuazione delle disposizioni del decreto stesso, è ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati e dei datori di lavoro.

Sui ricorsi concernenti l'assicurazione per la invalidità e per la vecchiaia, decide il Comitato esecutivo; su quelli concernenti le assicurazioni obbligatorie per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternità, decidono i rispettivi Comitati speciali.

Tuttavia i singoli Comitati hanno facoltà di delegare l'istruttoria dei ricorsi a speciali Commissioni elette nel loro seno e presiedute dal presidente dell'Istituto o di Comitati provinciali della previdenza sociale di cui all'art. 7 del presente decreto <sup>(110)</sup>.

Non è ammesso il ricorso in via contenziosa ai sensi degli articoli seguenti prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa.

Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

-----

[\(109/a\)](#) Vedi, al riguardo, il titolo III del [D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639](#), riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

[\(110\)](#) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 6 aprile 1936, n. 1155](#).

---

**98.** Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi dell'articolo precedente, è di novanta giorni a pena di decadenza dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato, e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 459 e seguenti del Codice di procedura civile <sup>(111)</sup>.

-----

(111) Così modificato dall'art. 1, [L. 5 febbraio 1957, n. 18](#).

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

**99.** Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'art. 97, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo senza che sia intervenuta la decisione amministrativa.

Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli <sup>(112)</sup>.

-----

(112) Così modificato dall'art. 2, [L. 5 febbraio 1957, n. 18](#).

---

**100. - 108.** <sup>(113)</sup>.

-----

(113) Si omettono perché la materia trattata è, ora, regolata dagli artt. 459 e segg. c.p.c. 1942.

---

**109.** Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da ogni tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento ed i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria in esecuzione del presente titolo.

Gli atti o scritti ed i documenti che venissero prodotti dalle parti sono pure esenti da tasse di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso.

Nel regolamento sono stabiliti i diritti dovuti per le sentenze.

-----

---

## TITOLO VI

### Disposizioni penali

**110.** Agli effetti della legge penale sono equiparate ai valori di bollo le marche emesse in esecuzione del presente decreto.

Chiunque contraffà od altera le tessere assicurative o scientemente fa uso di tessere contraffatte od alterate, o le pone in vendita o altrimenti in circolazione, è punito con la multa da lire 4.000 a lire 40.000 <sup>(114)</sup>, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Alla stessa pena indicata nel comma precedente soggiace chi fa uso di marche annullate o le pone in vendita o le mette altrimenti in circolazione o fa uso illecito di tessere in bianco o ne rende possibile l'uso illecito.

-----

(114) Importi così elevati dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle). Attualmente non è più prevista l'applicazione di marche sulle tessere assicurative. Pertanto la pena della multa non è più applicabile; si è ritenuto, quindi, superfluo aggiungere l'ulteriore aumento di cinque volte previsto dall'art. 113, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

---

(giurisprudenza di legittimità)

**111.** Qualora siasi omessa in tutto o in parte una o più delle assicurazioni contemplate dal presente decreto, o non siasi provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, o i contributi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro:

1° è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato;

2° deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1;

3° è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000 <sup>(114/a)</sup>.

Il Comitato esecutivo dell'Istituto può ridurre la somma di cui al n. 2 del comma precedente quando sia presentata domanda di oblazione ai sensi dell'art. 112 <sup>(115)</sup>.

-----

(114/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 35, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(115) Vedi, ora, l'art. 23, [L. 4 aprile 1952, n. 218](#), riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

**112.** Nelle contravvenzioni previste dal presente decreto e dal relativo regolamento, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione al Comitato esecutivo dell'Istituto, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda, stabiliti dal decreto.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati e l'ammontare di questi non superi le lire 4.000, il Comitato può determinare la somma anzidetta in misura inferiore a lire 4.000, ma non mai inferiore a lire 800 <sup>(114)</sup>.

La deliberazione del Comitato è notificata al contravventore con la fissazione del termine per il pagamento. Se questo non è effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento penale <sup>(116)</sup>.

-----  
<sup>(114)</sup> Importi così elevati dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle). Attualmente non è più prevista l'applicazione di multe sulle tessere assicurative. Pertanto la pena della multa non è più applicabile; si è ritenuto, quindi, superfluo aggiungere l'ulteriore aumento di cinque volte previsto dall'art. 113, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

<sup>(116)</sup> Vedi, ora, l'art. 16, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

---

**113.** Il datore di lavoro che trattiene alle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è stabilita dal presente decreto la trattenuta, è punito con sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 <sup>(114/a)</sup>, salvo che il fatto costituisca reato più grave <sup>(116/a)</sup>.

-----  
<sup>(114/a)</sup> La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 35, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

<sup>(116/a)</sup> Vedi nota 115 all'art. 111.

---

**114.** I datori di lavoro e in genere coloro che sono preposti ai lavori, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini di funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente decreto o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 600.000 <sup>(114/a)</sup> <sup>(116/a)</sup>.

-----  
[\(114/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 35, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

[\(116/a\)](#) Vedi nota 115 all'art. 111.

---

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

**115.** Chi indebitamente riscuote con alterazioni di dati o con altri modi dolosi l'indennità di disoccupazione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila [\(116/b\)](#).

Indipendentemente da tali sanzioni, il responsabile, su determinazione del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, sarà privato dell'indennità di disoccupazione per la durata massima di 120 giornate in occasione delle concessioni a lui spettanti nel biennio successivo alla data di accertamento dell'indebita riscossione [\(116/b\)](#).

Uguale privazione dell'indennità di disoccupazione, salvo le eventuali pene stabilite dal Codice penale, è applicabile a carico di chi con alterazioni di dati o altri fatti fraudolenti tenta di ottenere l'indennità di disoccupazione.

-----  
[\(116/b\)](#) Comma così modificato dall'art. 71, [D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#).

[\(116/b\)](#) Comma così modificato dall'art. 71, [D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#).

---

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

**116.** Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri prestazioni che rientrino nelle assicurazioni contemplate nel presente decreto è punito, salvo che il fatto costituisca reato con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila [\(116/c\)](#).

-----  
[\(116/c\)](#) Articolo così modificato dall'art. 71, [D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#).

---

**117.** Nel regolamento può essere stabilita la pena della sanzione amministrativa fino a lire 400.000 [\(116/d\)](#) per la inosservanza delle disposizioni del presente decreto, per la quale non sia già stabilita una pena speciale.

La pena della sanzione amministrativa <sup>(116/e)</sup> nella misura prevista nel precedente comma, può essere stabilita per la inosservanza delle disposizioni del regolamento <sup>(117)</sup>.

-----

(116/d) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

(116/e) In origine «ammenda».

(117) Il regolamento non è stato emanato.

---

**118.** I proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni al presente decreto e al regolamento per l'esecuzione di esso sono devoluti a beneficio dell'Istituto <sup>(116/b)</sup>.

-----

(116/b) Comma così modificato dall'art. 71, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

---

## TITOLO VII

### Disposizioni generali

*(giurisprudenza di legittimità)*

**119.** Nelle province annesse, nelle quali è obbligatoria l'assicurazione malattie ai sensi del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146 <sup>(118)</sup>, la riscossione dei contributi pertinenti all'Istituto è eseguita dall'Istituto stesso insieme con quella dei contributi di cui all'art. 10 del Regio decreto-legge citato, con le norme e i privilegi in vigore per le Casse di malattia.

-----

(118) Il predetto decreto è stato abrogato dall'art. 38, L. 11 gennaio 1943, n. 138, riportato alla voce Malattie (Assicurazione obbligatoria per le).

---

**120.** <sup>(119)</sup>.

-----

(119) Si omette perché relativo alle colonie.

---

**121.** La denominazione di Istituto nazionale fascista della previdenza sociale» <sup>(120)</sup> non può essere assunta da alcuna impresa, società o istituto.

A richiesta dell'Istituto sarà provveduto con decreto Reale <sup>(121)</sup> a modificare le denominazioni degli enti le quali presentino elementi di omonimia pregiudizievole per l'Istituto stesso.

-----

[\(120\)](#) Ora Istituto nazionale della previdenza sociale.

[\(121\)](#) Ora con decreto del Presidente della Repubblica.

---

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

**122.** L'Istituto fruisce delle stesse esenzioni fiscali che sono e saranno concesse alle Casse di risparmio postali e ordinarie. Alle operazioni di trasformazione dei capitali in rendite vitalizie e a tutte le altre forme di assicurazione gestite dall'Istituto non si applicano le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Sono esenti dalle tasse di registro e bollo, di concessione governativa e da qualsiasi altra tassa o spesa, i tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano reinvestiti i capitali dell'Istituto, i registri, i certificati, gli avvisi affissi al pubblico, gli atti di notorietà, e gli altri documenti, atti e contratti che possono occorrere tanto all'Istituto per la propria attività e per il raggiungimento dei propri fini, conformemente al presente decreto e ad ogni altra legge presente e futura, quanto ai privati per realizzare i benefici ad essi spettanti in base alle assicurazioni gestite dall'Istituto.

Sono pure esenti dalle tasse di bollo, di registro, di successione ed ipotecarie, le donazioni e le elargizioni fatte o comunque venute all'Istituto per atto tra vivi e per causa di morte.

I frutti annuali dei fondi dell'Istituto sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

I beni dell'Istituto sono esenti dalla tassa di manomorta.

Restano ferme le esenzioni fiscali concesse da leggi speciali alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ora Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

-----

---

**123.** L'Istituto è ammesso di diritto al gratuito patrocinio quando concorra la condizione prevista dal n. 2 dell'art. 15 della legge approvata col [R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282](#) <sup>(122)</sup>.

-----

[\(122\)](#) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 6 aprile 1936, n. 1155](#).

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

**124.** Le quote di concorso e le somme comunque devolute ad incremento dei conti individuali degli iscritti, le pensioni, nonché gli assegni, i sussidi e le indennità da corrispondersi come prestazioni assicurative in forza del presente decreto non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile.

Sono esenti dalla tassa di successione le somme dovute agli eredi e beneficiari, ai termini del presente decreto.

-----

---

**125.** <sup>(123)</sup>.

-----

(123) Abrogato dall'art. 1, n. 5, R.D. 3 giugno 1940, n. 1344, recante la revoca di autorizzazione ad esercitare funzioni notarili connesse a persone diverse dai notai.

---

**126.** Gli atti e contratti stipulati dall'Istituto per impiegare i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Qualora però tali impieghi di fondi siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di annualità dovute dallo Stato o di altri crediti di qualunque natura, i relativi atti e contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di registro di cui all'art. 28 della tariffa allegato A del R.D. 30 dicembre 1923, numero 3269 <sup>(124)</sup>, a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa abbia diritto a speciale agevolazione tributaria.

-----

(124) Recante l'approvazione della legge sul registro.

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

**127.** Le domande di prestazioni contemplate nel presente decreto debbono essere presentate dall'interessato agli uffici dell'Istituto.

-----

---

*(giurisprudenza di legittimità)*

**128.** Le pensioni, gli assegni, e le indennità spettanti in forza del presente decreto non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili, eccezione fatta per le pensioni, che possono essere cedute, sequestrate e pignorate soltanto nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative, e non oltre l'importo di queste.

L'Istituto ha diritto di trattenere sulle pensioni, gli assegni e le indennità di cui al precedente comma, l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti della autorità giudiziaria [\(124/a\)](#).

Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato e temerario [\(124/b\)](#) [\(124/c\)](#) [\(124/cost\)](#).

-----  
[\(124/a\)](#) Con [sentenza 13-20 febbraio 1969, n. 22](#) (Gazz. Uff. 26 febbraio 1969, n. 52) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui attribuisce all'I.N.P.S. il diritto di trattenere sulle pensioni l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

[\(124/b\)](#) Comma aggiunto dall'art. 57, [L. 30 aprile 1969, n. 153](#). Peraltro, con [sentenza 14 febbraio - 1° marzo 1973, n. 23](#) (Gazz. Uff. 7 marzo 1973, n. 62), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 sopracitato, nella parte in cui esclude dal beneficio, in esso previsto, le controversie del lavoratore nei confronti dell'INAIL, in riferimento all'art. 3 [Cost.](#) Successivamente, l'art. 57, [L. 30 aprile 1969, n. 153](#) è stato abrogato dall'art. 4, [D.L. 19 settembre 1992, n. 384](#), riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

[\(124/c\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 22-30 novembre 1988, n. 1041](#) (Gazz. Uff. 7 dicembre 1988, n. 49 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, [D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180](#), la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni I.N.P.S. La stessa Corte, con [sentenza 20-22 novembre 2002, n. 468](#) (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma primo, numero 3, del [D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180](#), la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed assegni corrisposti dall'I.N.P.S.; con [sentenza 20 novembre-4 dicembre 2002, n. 506](#) (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensione, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, assegni o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

[\(124/cost\)](#) La Corte costituzionale con [ordinanza 21-30 marzo 2001, n. 92](#) (Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 14, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 128, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Cost.

**129.** Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto <sup>(124/d)</sup>.

L'azione per conseguire l'assegno di morte di cui all'art. 65 si prescrive nel termine di un anno dalla data della morte dell'assicurato; l'assegno non riscosso entro cinque anni dalla data della liquidazione è prescritto a favore dell'Istituto.

L'azione per conseguire l'assegno di maternità si prescrive nel termine di un anno dalla data del parto o dell'aborto.

In caso di procedimento penale contro la donna, per infanticidio o per procurato aborto, la prescrizione decorre dalla data del provvedimento definitivo di proscioglimento. Fino a quella data rimane sospeso il pagamento dell'assegno.

Cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'indennità di disoccupazione ovvero di riscuotere l'indennità già concessagli qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione indennizzabile, ovvero da quello fissato per il pagamento, senza che l'assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione al pagamento dell'indennità o senza che si sia presentato per la riscossione dell'indennità concessagli.

-----  
[\(124/d\)](#) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11, [L. 11 marzo 1988, n. 67](#), riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

---

**130.** Gli uffici postali provvedono gratuitamente al servizio dei pagamenti a favore dei vitalizi, degli assicurati e dei loro aventi diritto.

-----  
**131.** Gli impiegati dell'Istituto sono equiparati agli impiegati dello Stato agli effetti delle imposte dirette, delle riduzioni ferroviarie <sup>(125)</sup> e delle disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

-----  
[\(125\)](#) La riduzione ferroviaria è stata revocata dal D.L. 18 marzo 1948, n. 410.

---

## TITOLO VIII

### Disposizioni transitorie e finali

**132.** Le persone assicurate obbligatoriamente, che alla data del 1° luglio 1920 avevano età compresa tra 55 e 65 anni, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia, purché possano far valere contributi per un periodo di almeno 240 settimane.

-----

---

**133.** Le persone assicurate obbligatoriamente nelle Province annesse o nelle Colonie, che, alle date di entrata in vigore dell'assicurazione nelle Province stesse o nelle Colonie, avevano età compresa fra 60 e 65, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia dopo compiuti cinque anni dalle date predette, e purché possano far valere contributi per un periodo di almeno 240 settimane.

Le persone che alle date predette avevano età superiore a 55, ma inferiore a 60 anni, sono ammesse a liquidare la pensione, al compimento del 65° anno di età, o successivamente, quantunque non abbiano 480 settimane di contribuzione, purché ne abbiano tante quante sono le settimane che intercorrono fra la data di entrata in vigore della assicurazione obbligatoria e quella di compimento del 65° anno di età.

-----

---

**134.** Le persone che al 1° luglio 1924 si trovavano già iscritte alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, conservano tutti i diritti derivanti dalla propria iscrizione, in relazione ai versamenti effettuati fino a quel giorno in conformità della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376 <sup>(126)</sup>.

-----

[\(126\)](#) Il predetto testo unico è stato abrogato dall'articolo 141 del presente decreto.

---

**135.** I contributi versati in base ai decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907 <sup>(127)</sup>, sono computati per cinque sestimi del loro importo agli effetti del diritto alla pensione e della misura di questa in conformità del presente decreto, restando abrogata ogni precedente contraria disposizione.

-----

[\(127\)](#) I decreti citati concernevano l'iscrizione obbligatoria degli operai degli stabilimenti ausiliari alla Cassa nazionale di previdenza.

---

**136.** Con le modalità da stabilirsi nel regolamento, è computato utile agli effetti delle prestazioni per l'invalidità e per la vecchiaia il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate italiane a decorrere dal 25 maggio 1915 fino al 1° luglio 1920; sono però esclusi i periodi di tempo nei quali l'assicurato, durante il servizio militare, sia stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari.

Per i periodi di tempo ritenuti utili secondo il precedente comma, l'Istituto computa come versato a favore degli assicurati il contributo complessivo settimanale corrispondente alla classe minima di retribuzione.

Con le modalità da stabilirsi nel regolamento, il servizio militare prestato a norma del primo comma può essere fatto valere, agli effetti dell'assegnazione di una quota di pensione in corrispondenza del contributo di cui al comma Precedente, anche da coloro che, appartenendo alle categorie di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 85, effettuino versamenti nell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e per la vecchiaia <sup>(128)</sup>.

-----

[\(128\)](#) Comma da ritenersi abrogato per effetto dell'art. 29, [L. 4 aprile 1952, n. 218](#), riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

---

**137.** Per gli impiegati e per i salariati delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende municipalizzate, i quali non si siano avvalsi, o non si avvarranno entro i termini stabiliti, della facoltà di iscrizione alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, quando essi siano titolari di posti iscritti alle Casse medesime, il contributo settimanale per l'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia, stabilito dal presente decreto a carico del datore di lavoro, a favore dell'Istituto, è detratto dal contributo cui gli enti sono assoggettati a norma degli articoli 23, parte I, e 8, parte II, dell'ordinamento delle Casse suddette, approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293 <sup>(129)</sup>.

-----

[\(129\)](#) Vedi, ora, [L. 11 aprile 1955, n. 379](#) recante miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro.

---

**138.** L'esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e per la vecchiaia concesso in conformità agli articoli 146 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422 <sup>(130)</sup>, sarà revocato, con provvedimento del Ministero delle corporazioni <sup>(131)</sup>, sentito il Comitato esecutivo, agli enti ed alle aziende per cui personale non si sia ottemperato a tutti gli obblighi assicurativi sopravvenuti dopo il decreto di esonero, e i cui fondi di previdenza non risultino idonei a coprire gli impegni derivanti dagli ulteriori sviluppi dell'assicurazione obbligatoria.

-----

[\(130\)](#) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

[\(131\)](#) Ora del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

---

**139.** Tutti gli adempimenti da eseguirsi in conseguenza del cambiamento di denominazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in Istituto nazionale fascista della previdenza sociale <sup>(132)</sup>, a margine delle ipoteche iscritte a favore della predetta Cassa nazionale, delle trascrizioni degli atti di compravendita di immobili e di tutti gli altri atti che comportino privilegi e diritti alla Cassa stessa, devono essere effettuati gratuitamente dai competenti organi, in base a presentazione da

parte dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale di un elenco delle formalità da eseguire, a prodursi in carta libera e in doppio esemplare.

Eguale norma è stabilita per le volturazioni catastali dei beni al nome dell'Istituto dalla cessata alla nuova denominazione.

-----  
[\(132\)](#) Ora Istituto nazionale della previdenza sociale.

---

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

**140.** Il Governo del Re è autorizzato a emanare le norme regolamentari per la esecuzione del presente decreto. Finché tali norme non saranno emanate, rimangono in vigore i regolamenti attuali, insieme a ogni altra vigente disposizione esecutiva, in quanto non siano contrari al presente decreto o con esso incompatibili [\(133\)](#).

-----  
[\(133\)](#) Il regolamento di esecuzione predetto non è stato emanato.

---

**141.** Sono abrogate le leggi e i Regi decreti seguenti:

Testo unico di legge approvato con R. decreto 30 maggio 1907, n. 376;

R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184;

R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158;

R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1132;

Legge 13 dicembre 1928, n. 2900;

R. decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 852;

R. decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, convertito nella legge 3 gennaio 1934, n. 166;

R. decreto 1° marzo 1934, n. 766, che approva lo statuto dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

-----

---

**142.** Con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le corporazioni, sarà stabilita la data di entrata in vigore delle disposizioni del titolo V del presente decreto, rimanendo in vigore fino a tale data le attuali norme relative alla risoluzione delle controversie <sup>(134)</sup>.

Con lo stesso Regio decreto potranno essere emanate le norme transitorie ed ogni norma occorrente per l'attuazione delle anzidette disposizioni.

-----

[\(134\)](#) Il previsto decreto non è stato emanato.

---

**143.** Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

<sup>(135)</sup>.

-----

[\(135\)](#) Si omettono le tabelle A e B: vedi, in proposito, nota 54 all'art. 49 del presente decreto.